



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. 5/2022

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.11.2022,

letto il ricorso depositato, in data 24.05.22, da **PAONESSA Maria Antonio** (CF. PNSMNT59B25E991U), nato a Martirano Lombardo il 25.02.1959, e residente in Catanzaro alla Via Pugliese n. 30, assistito dall'Avv. Roberta Capri, per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 3/12 e s.m.i.;

letta la relazione del Gestore della crisi, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Avv. Maria Adelaide Scarfone, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode ai creditori, si indicano le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori, nonché la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

visto il provvedimento del 30.07.22 con il quale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, è stata fissata l'udienza di omologa per il 05.10.22 (poi differita al 09.11.22), fissando il termine di 10 giorni prima della detta udienza per l'espressione del voto da parte dei creditori;

vista la relazione del Gestore del 29.09.22 in cui si attesta che, nel termine *ex lege*, è pervenuto il voto contrario da parte della BNL S.p.A., titolare di crediti maggioritari (€ 114.249,26 in privilegio ipotecario oltre ad € 5.650,74 in chirografo sul totale di crediti ammessi pari a € 156.034,52) e quindi, in realtà, il mancato raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 11, co. 2 L. 3/12 (60% di voti favorevoli);

rilevato infatti che del tutto incongruamente nella detta relazione finale il Gestore della crisi ha

ritenuto di escludere il predetto creditore dissenziente dal computo della maggioranza richiesta, laddove:

- lo stesso Gestore della crisi nella relazione particolareggiata iniziale (pag. 13) dava atto che *“le classi indicate dal debitore sono corrette, nel caso specifico, prevedendo l’accordo di composizione della crisi la soddisfazione integrale dei **creditori privilegiati in una arco temporale pari a 3 anni e 8 mesi**, ovverosia oltre l’anno dell’omologazione ex art 8 comma 4 L. 3/2012, dovrà essere consentito il diritto di voto anche ai titolari di crediti privilegiati a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti (Cass. Sent. n. 27544/2019)”*;

- conseguentemente nel decreto di fissazione dell’udienza di omologa, nel richiamare il contenuto dell’accordo, si riportava espressamente al punto 2): *“creditori suddivisi in 2 classi: chirografari e privilegiati, tutti ammessi al voto”*;

- nel medesimo decreto più oltre si statuiva conformemente alle norme e principi in materia che: *“ai fini dell’omologazione è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti: a tal fine non saranno computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione **ovvero ove la dilazione di pagamento superi il limite previsto ex lege**”*;

confermato quindi il mancato raggiungimento della maggioranza di legge per l’omologa dell’accordo proposto;

P. Q. M.

pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 5/2022, così provvede:

- 1) respinge l’istanza di omologa dell’accordo per la composizione della crisi proposto da PAONESSA Maria Antonio;
- 2) revoca il decreto emesso in data 30.07.22 e con esso gli effetti protettivi di cui all’art. 10 L. 3/12 e s.m.i.;
- 3) ordina la cancellazione del predetto decreto e la cessazione di ogni forma di pubblicità dello stesso;
- 4) che il presente decreto sia pubblicato, a cura dell’O.C.C. e a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione e, ove i ricorrenti svolgano attualmente attività di impresa, la pubblicazione del presente decreto nel Registro delle imprese;

5) pone a carico della parte debitrice le spese per le trascrizioni, cancellazioni e pubblicazioni necessarie.

Dichiara chiuso il presente procedimento.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Catanzaro, li 07/12/2022

Il Giudice

dott. Luca Mercuri